

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

Indennità compensativa. Modifiche alle LL.RR. n. 15 del 3.3.78 e
n. 14 del 28.1.80. Delega delle funzioni alle Comunità Montane

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

Indennità compensativa. Modifiche alle LL.RR. n. 15 del 3.3.78 e n. 14 del 28.1.80. Delega delle funzioni alle Comunità Montane

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge

Art. 1

(Finalità)

Con la presente legge si attuano nella Regione Puglia le norme di cui all'art. 5 della legge 1.8.1981 n. 423, che ha modificato gli artt. 5 e 6 della legge 10.5.1976 n. 352, e si delegano alle Comunità Montane le funzioni concernenti la concessione dell'indennità compensativa.

Art. 2

(Condizioni per la concessione dell'indennità compensativa)

Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 3.3.78 numero 15, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 3.3.78, n. 16, è così modificato :

"La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni :

- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante.

Consiglio Regionale della Puglia

Art. 3

(Misura dell'indennità compensativa)

L'art. 21 della legge regionale 3/3/1978 n. 15, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 28/1/1980 n. 14, è così sostituito:

"La misura dell'indennità compensativa è determinata secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

- fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;
- oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i 15 ettari.

Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per l'alimentazione del bestiame;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

segue art. 3

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione é destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione della azienda".

Art. 4

(Delega alle Comunità Montane)

L'art. 22 della legge regionale 3.3.1978 n. 15 é così sostituito:

"Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dell'indennità compensativa sono delegate alle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5/9/1972 n. 9 e successive modificazioni.

La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata alla Comunità Montana competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, deve essere accompagnata dal certificato

Consiglio Regionale della Puglia

segue art. 4

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco dei beneficiari da parte delle Comunità Montane, delibera, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, l'accreditamento dei fondi occorrenti alle Comunità stesse, comprensivi delle spese per il funzionamento della delega calcolate nella misura massima del 5%.

Le Comunità Montane provvedono alla liquidazione dell'indennità agli aventi diritto entro 30 giorni dall'accreditamento delle somme.

Copia dell'elenco dei beneficiari sarà inviata dalle Comunità Montane ai Comuni interessati perché sia tenuto affisso all'Albo comunale per 15 giorni.

In caso di inerzia da parte delle Comunità Montane nel compiere singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali si sostituisce all'Ente inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti; in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge^{di} revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le Comunità Montane devono, nella emissione degli atti, fare espresa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo

Consiglio Regionale della Puglia

segue art.5

previsione ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 3/3/1978, n. 15 e finanziato con i fondi assegnati dal CIPE sugli stanziamenti di cui alla legge n. 352 del 10.5.76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove lo stanziamento previsto nel predetto capitolo risultasse insufficiente, la Giunta regionale, in attesa di accreditamenti da parte dello Stato, potrà ricorrere per la liquidazione dell'indennità suddetta agli eventi diritto anche ai capitoli di bilancio concernenti il fondo di anticipazione per interventi a favore dell'Agricoltura previsti da provvedimenti nazionali o comunitari e, successivamente, all'apposito capitolo iscritto nei successivi esercizi finanziari.

Art. 6

(Norme transitorie)

Limitatamente all'anno 1982, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi termini procedurali

Consiglio Regionale della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 22 settembre 1982
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)